




Confagricoltura
Vicenza



CONFCOOPERATIVE
VICENZA



ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE

(ai sensi dell'art. 206 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)

Fra

PROVINCIA DI VICENZA

e

ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE

Federazione Provinciale Coldiretti Vicenza

Confagricoltura Vicenza

Confederazione Italiana Agricoltori

Confcooperative Unione Provinciale

Unione Generale Coltivatori

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 177, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

ai sensi dell'art. 177, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa in materia di rifiuti gli enti locali adottano ogni opportuna azione e si avvalgono, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati (art. 177, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

Gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono invece prevedere semplificazioni amministrative, come previsto all'art. 206 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 179, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia;

Storchi
M. P. P.

Provincia
[Signature]

- smaltimento.

Tale gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale e, nel rispetto della medesima, devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscano il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;

Ai sensi dell'art. 182-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo smaltimento dei rifiuti deve effettuarsi nel rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

In attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione espressi dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è opportuno, nel rispetto della normativa vigente, definire un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di soggetti pubblici e privati coinvolti, allo scopo di semplificare gli oneri burocratici posti a carico dei produttori, favorire il recupero, il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli, aumentare l'efficacia dei controlli da parte delle autorità competenti.

RILEVATO CHE

L'articolo 184, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come successivamente modificato, classifica tra i rifiuti speciali i rifiuti provenienti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

L'articolo 188, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che *“il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179”*.

L'articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 definisce come *«circuito organizzato di raccolta»* un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte IV del decreto legislativo medesimo ed alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un Accordo di programma stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'Accordo di programma o alla Convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto Accordo o della predetta Convenzione;

L'articolo 193, comma 4 del vigente testo del d.lgs. n. 152/06 stabilisce che *“Le disposizioni di cui al comma 1 (i rifiuti sono accompagnati dal formulario di identificazione), non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri”*;

Il futuro articolo 193 comma 5, che entrerà in vigore dal 31/12/2016, in linea con l'attuale testo normativo, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano (.....) ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri e considera occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;

L'articolo 193, comma 9 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dispone che: *“la*

Storob luto
yes 122

AA

ME

SM

movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”;

L'art. 69 del “Collegato ambientale” dispone che le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile che producono rifiuti pericolosi possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento e non di recupero. La tenuta del formulario (compilato e conservato in ordine cronologico secondo quanto stabilito dall'art. 193, d.lgs. 152/06) assolve all'obbligo di registro di carico e scarico e di Mud, anche ai fini del trasporto in conto proprio.

La legge 221/2015 all'art. 29, comma 6 aggiunge un periodo all'art. 193, comma 2, d.lgs. 152/06 a mente del quale gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile possono delegare la tenuta e la compilazione del formulario alla cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera bb).

L'articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 prevede che nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla Parte IV del decreto, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi Accordi e Contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria;

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che gli Accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative;

L'articolo 212, comma 19 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che: *“sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183”;*

L'articolo 1 del D.M. 24 aprile 2014, *Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Art. 1. Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, che esonera dall'obbligo di adesione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con meno di 10 dipendenti, nonché, “indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006”;*

L'allegato VI, parte 6 del decreto ministeriale 22 gennaio 2014, *Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»* che disciplina il recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, prevedendo che: *“nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, si richiama quanto previsto dalla*

Stefano
Yel *AA* *Me* *M*

normativa vigente in ordine alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi o contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati;

Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con deliberazione di Consiglio n. 30 del 29/04/2015 che al punto 2.10 dell'Allegato A detta le linee guida per la gestione dei rifiuti agricoli stabilendo che "per facilitare a livello amministrativo la gestione di particolari tipi di rifiuti, l'art. 206 del d.lgs. 152/2006 prevede la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma".

CONSIDERATO

L'opportunità di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti provenienti da attività agricole, introducendo semplificazioni amministrative/burocratiche laddove consentito dalla normativa vigente, oltre a garantire costi contenuti per il servizio di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti stessi;

La necessità di evitare ogni possibile forma di smaltimento inidoneo da parte degli imprenditori agricoli, agevolando il conferimento dei rifiuti ad impianti legittimati;

Che i rifiuti agricoli sono rifiuti speciali, anche pericolosi, e che, ai sensi dell'art. 188, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta se con questo si è stipulata apposita convenzione;

Che rimane nella libera scelta del singolo imprenditore agricolo la possibilità di avvalersi o meno del presente Accordo;

VALUTATA

La necessità di:

- favorire la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione dei rifiuti agricoli, ottimizzando le procedure e i controlli;
- assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi;
- contribuire alla semplificazione degli oneri burocratici posti in capo alle imprese agricole e al contempo favorire il contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti speciali agricoli;

CONDIVISA

L'opportunità di ricorrere allo strumento dell'accordo di programma di cui all'art. 177, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di:

- promuovere circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti speciali prodotti dalle attività agricole, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli adempimenti burocratici posti a carico dei produttori agricoli;
- definire le tipologie di rifiuti provenienti dall'attività agricola che possono essere gestiti

Storchi
Yes No

M

per
per

mediante circuiti organizzati di raccolta;

- definire le modalità di esecuzione del servizio relativo ai circuiti organizzati di raccolta mediante conferimento alle piattaforme di conferimento e al ritiro porta a porta dei rifiuti;
- definire le semplificazioni amministrative di cui possono usufruire i produttori dei rifiuti di cui sopra con il conferimento dei propri rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, i soggetti sottoscrittori convengono quanto segue:

ART. 1 - OBIETTIVI

Il presente accordo di programma ha ad oggetto la creazione sul territorio provinciale di un circuito pubblico organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli prodotti sul territorio di competenza, onde garantirne la corretta gestione e la tracciabilità, una maggiore tutela ambientale, semplificando al contempo gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e favorendo l'efficacia dei controlli da parte dell'Autorità competente.

ART. 2 - DEFINIZIONE

Si considerano imprese agricole ai fini del presente accordo di programma gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 C.C., come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 228/01 e s.m.i. (comprese le cooperative agricole ed i loro consorzi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228/01).

Ai fini del presente Accordo, si intendono luoghi di consegna e trasbordo quelle aree appositamente individuate e dotate di attrezzature/misure idonee all'effettuazione delle operazioni di ricevimento dei rifiuti agricoli in elenco e di trasbordo degli stessi sugli automezzi destinati al loro conferimento presso l'impianto di destinazione finale. Le suddette operazioni devono essere svolte evitando qualsiasi contatto tra i rifiuti ed il suolo ai sensi della Circolare ministeriale 4 agosto 1998, n. 812.

ART. 3 - IL CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA

Si conviene tra le parti che le attività di deposito temporaneo di rifiuti, così come il loro avviamento a recupero o a smaltimento, vengano esercitate dalle imprese agricole in ordine ai rifiuti originati dalla loro attività specifica.


Le aziende che intendano avvalersi delle modalità semplificate di cui al presente accordo, provvedono a conferire al gestore individuato dalla Provincia, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, i rifiuti presenti nel deposito temporaneo secondo le modalità e la tempistica previste dall'art. 183 comma 1 lett bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .

Il circuito pubblico organizzato di raccolta rifiuti comprende i rifiuti elencati nell'Allegato A "Elenco dei rifiuti speciali agricoli" al presente accordo di programma;

Si conviene che questo sistema venga a configurarsi a tutti gli effetti quale circuito pubblico organizzato di raccolta ai sensi dell'art.183 comma 1 lett pp) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 4 - PROCEDURE

Il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato nel rispetto delle norme tecniche e di quelle che



disciplinano il deposito di tali materiali.

Il conferimento da parte dell'imprenditore agricolo avviene con le modalità previste dal contratto di servizio sottoscritto con il gestore che esercita il servizio di raccolta e che provvede al recupero e smaltimento dei rifiuti.

L'imprenditore agricolo può ritenersi convenzionato con il Circuito pubblico organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli dal momento del pagamento della quota annua di adesione.

ART. 5 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Gli imprenditori agricoli aderenti, si impegnano a conferire le tipologie di rifiuti di cui all'allegato A, con proprio mezzo di trasporto alle piattaforme di conferimento del circuito pubblico organizzato di raccolta individuate, nelle giornate stabilite.

Il trasporto dei rifiuti presso le piattaforme di conferimento del circuito pubblico organizzato di raccolta deve essere accompagnato dal contratto di servizio di cui all'allegato B, sottoscritto tra l'imprenditore agricolo ed il gestore del circuito pubblico organizzato di raccolta.

In alternativa gli imprenditori agricoli possono usufruire del servizio di ritiro porta a porta dei propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi effettuato dal gestore del servizio di raccolta individuato dalla Provincia, previo appuntamento.

ART. 6 - SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Stante la garanzia di trasparenza della gestione e di tracciabilità dei rifiuti dal produttore al destinatario finale, derivante dal circuito pubblico organizzato di raccolta definito dal presente accordo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria:

- il trasporto dei rifiuti non pericolosi alle piattaforme di conferimento, effettuato dal produttore, può avvenire senza essere accompagnato dal formulario di trasporto. Al momento della consegna sarà acquisito il formulario emesso dal gestore del Servizio pubblico organizzato di raccolta;
- il trasporto dei rifiuti pericolosi alle piattaforme di conferimento, effettuato dal produttore, può avvenire senza essere accompagnato dal formulario di trasporto, esclusivamente per quantitativi inferiori ai trenta (30) chilogrammi o trenta (30) metri cubi a trasporto e in linea con la disciplina vigente, senza cagionare danni all'ambiente;
- nel rispetto delle modalità di trasporto sopra richiamate, gli imprenditori agricoli sono altresì esonerati dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- gli imprenditori agricoli sono altresì esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, come previsto dalla legge 221/2015 (cd. "collegato ambientale");
- sono esonerati dall'obbligo di adesione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con meno di 10 dipendenti, nonché, *"indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006"*;

ART. 7 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE DEL CIRCUITO PUBBLICO ORGANIZZATO DI RACCOLTA

1. CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA GESTITO MEDIANTE L'INDIVIDUAZIONE DI PIATTAFORME DI CONFERIMENTO.

Caroli Enrico

Yolo Dza

W. M.

for

Il gestore della piattaforma di conferimento, previa pesata, compila il formulario dei rifiuti attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e fornendone una copia all'imprenditore agricolo conferente (riportante il codice CER dei rifiuti conferiti, il quantitativo, la data di conferimento, il riferimento alla convenzione e all'adesione all'Accordo di Programma al fine di dimostrare l'avvenuto smaltimento entro l'anno dei rifiuti prodotti).

2. CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA GESTITO MEDIANTE SERVIZIO PORTA A PORTA

Il soggetto gestore del servizio di raccolta porta a porta deve rilasciare la prima copia del formulario di trasporto al produttore, all'atto della raccolta presso il domicilio dell'utente, e provvedere all'invio della quarta copia del formulario allo stesso una volta avvenuto il conferimento all'impianto di destinazione legittimato.

Il soggetto gestore dovrà altresì comunicare alla Provincia, alle Associazioni di categoria e pubblicare sul proprio sito internet il calendario relativo al servizio di raccolta presso le piattaforme di conferimento, che potranno essere anche i centri di raccolta comunali, individuate in accordo con i Comuni.

Il soggetto gestore potrà operare secondo il presente Accordo nell'ambito dei Comuni convenzionati con la Provincia.

ART. 8 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE

Le organizzazioni professionali agricole firmatarie si impegnano a:

- sensibilizzare le imprese associate ad avvalersi del circuito pubblico organizzato di raccolta per una corretta gestione dei propri rifiuti agricoli ed informare i propri aderenti sulle modalità esecutive del servizio;
- svolgere servizi di consulenza e assistenza alle imprese associate, finalizzati alla corretta gestione dei rifiuti agricoli;
- promuovere campagne di informazione e comunicazione per incentivare e diffondere l'applicazione di modalità gestionali che favoriscano la prevenzione e riduzione delle quantità e pericolosità dei rifiuti agricoli, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero anziché lo smaltimento dei medesimi.

ART. 9 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLA PROVINCIA - CONTROLLI

La Provincia si riserva di effettuare tutti i controlli che le competono per legge. Tutti i soggetti firmatari del presente Accordo si impegnano a dare diffusione al medesimo, a scambiarsi le informazioni acquisite, a monitorare periodicamente la corretta esecuzione delle procedure qui previste, nonché a verificare la necessità di correttivi o integrazioni da apportare al fine di migliorarne l'efficacia.

Al fine di monitorare il presente accordo la Provincia indice almeno un incontro annuale con gli aderenti all'Accordo, per la valutazione dei risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente, di eventuali problematiche emerse e per individuare le azioni finalizzate ad una sempre maggiore adesione dei produttori agricoli e ad una maggiore intercettazione dei rifiuti agricoli.

Il gestore del circuito pubblico organizzato di raccolta si impegna a trasmettere alla Provincia annualmente, entro il 31 marzo, i dati relativi alle quantità ed alle tipologie di rifiuti conferiti in base al presente Accordo relativi all'anno precedente.

Le Organizzazioni Professionali Agricole firmatarie si impegnano ad assumere nei confronti dei loro associati, in caso di verificata inottemperanza alla normativa ambientale e/o scorretta gestione dei rifiuti oggetto del presente accordo, opportuni provvedimenti.

Stefano Eusebi
M. P. P.

John
M

ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Tutti i soggetti firmatari si impegnano a dare diffusione del presente protocollo alle parti interessate, a scambiarsi le informazioni acquisite, a monitorare periodicamente la corretta esecuzione delle procedure qui previste, nonché a verificare la necessità di correttivi o integrazioni da apportare al fine di migliorarne l'efficacia.

Fermo restando l'obbligo di revisione dell'accordo in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti, il presente Accordo ha validità di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate.

Al presente Accordo potranno aderire, anche successivamente, altri soggetti interessati.

Le modifiche e o le integrazioni sostanziali, quali ulteriori agevolazioni/semplificazioni amministrative, al testo del presente Accordo dovranno essere concordate tra tutti i soggetti firmatari del presente e dovranno essere sottoposte alla medesima procedura di approvazione e pubblicazione.

Le modifiche e o integrazioni non sostanziali, quali aspetti operativi, aggiornamento elenco rifiuti, sono valutate dalla Provincia e non sono sottoposte alla procedura di approvazione di cui sopra.

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

Allegato A "Elenco dei rifiuti speciali agricoli",

Allegato B "Schema - tipo di contratto di servizio"

Il recesso dal presente accordo può essere esercitato per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento.

Vicenza, li 21 novembre 2016

PROVINCIA DI VICENZA

Il Presidente Achille Variati

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI VICENZA

Il Presidente Martino Cerantola

CONFAGRICOLTURA VICENZA

Il Presidente Michele Negretto

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Il Presidente Ernesto Nardi

CONFCOOPERATIVE VICENZA

Il Presidente Angelo Fontana

UNIONE GENERALE COLTIVATORI CISL

Il Presidente Silvio Gobbato

.....
.....
.....
.....
.....
.....